

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2023, n. 10.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
5 DICEMBRE 2022, N. 187

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono sopprese;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»;

al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — (*Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni*) — 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

“4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli *standard* tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 391):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia MELONI, dal Ministro delle imprese e made in Italy, Adolfo URSO (Governo Meloni-I), il 5 dicembre 2022.

Assegnato alla 9ª commissione (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 6 dicembre 2022, con i pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni 1ª (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (giustizia), 4ª (politiche dell'Unione europea), 5ª (programmazione economica, bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 8ª (ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10ª (affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 9ª commissione (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 13, il 14, il 20, il 21 dicembre 2022; il 10, l'11 e il 17 gennaio 2023.

Esaminato e approvato in aula il 18 gennaio 2023.



Camera dei deputati (atto n. 785):

Assegnato alla X commissione (attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2023, con i pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (giustizia), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla X commissione (attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 24 e il 25 gennaio 2023.

Esaminato in aula il 27 gennaio 2023 e approvato definitivamente il 30 gennaio 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

23G00015

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2022.

**Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» e, in particolare, l'art. 3 comma 4, che dispone che «l'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata» (d'ora innanzi, Osservatorio);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e di disabilità, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche dispo-

sizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, lett. c), n. 4, del citato decreto-legge n. 86 del 2018, che dispone che «L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 236, recante la disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2015, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2015, n. 151, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 gennaio 2017, n. 25, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni a decorrere dal 22 ottobre 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017, foglio 1974, con il quale è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

